



# **GIOVANE MONTAGNA**

**Sezione di TORINO**

**STATUTO**



# GIOVANE MONTAGNA - SEZIONE DI TORINO

## PREMESSA

La Giovane Montagna Sezione di Torino nasce dalla volontà di costituirsi come Associazione senza scopo di lucro e con autonomia patrimoniale ed amministrativa, attenendosi ai principi fondamentali che regolano il funzionamento dell'Associazione Giovane Montagna, associazione non riconosciuta, costituita a Torino nel lontano 1914 e che successivamente ha accorpato varie sezioni sul territorio nazionale.

La Giovane Montagna Sezione di Torino ha finora operato come Associazione non riconosciuta ma avendo intenzione di ottenere il riconoscimento di personalità giuridica (ex articolo 12 Codice Civile) ritiene necessario costituirsi nella forma di atto pubblico nel rispetto dell'articolo 14 Codice Civile.

## STATUTO

### I - NATURA E SCOPO

- Art.: 1 -** E' costituita a tempo indeterminato , con sede in Torino, via Rosalino Pilo 2 bis, la Sezione di Torino della Giovane Montagna con lo scopo di promuovere e favorire la pratica e lo studio della montagna con manifestazioni sia di carattere alpinistico che culturale.  
Essa opera sul territorio della Regione Piemonte, non ha fini di lucro e si fonda sull'attività personale, spontanea e gratuita degli associati, gestisce autonomamente e senza fini di lucro tutte le sue attività patrimoniali e amministrative.
- Art.: 2 -** L'Associazione è apolitica e si ispira ai principi cattolici, senza far parte di organizzazioni di carattere confessionale. In omaggio a tali principi propone una concezione dell'alpinismo, oltre che tecnica, ricca di valori umani e cristiani, curando che nelle sue manifestazioni i partecipanti abbiano possibilità di osservare i precetti religiosi e di trovare un ambiente moralmente sano.

### II - I SOCI

- Art.: 3 -** I soci della Sezione di dividono in quattro categorie previste e regolate dall'Art. 5 dello Statuto Fondamentale:  
Ordinari, Aggregati, Onorari e Benemeriti.
- Art.: 4 -** Per l'ammissione a socio occorre presentare al Consiglio di Presidenza regolare domanda, contrassegnata dalla firma di un socio proponente e da quella di un Consigliere o di un Delegato sezionale. La domanda di un socio minorenni deve essere sottoscritta da uno dei genitori o, in mancanza, da chi ne fa le veci. E' indispensabile che il richiedente abbia dimostrato in precedenza interesse alla vita della Sezione.

- Art.: 5 -** L'ammissione del socio, se approvata dal Consiglio di Presidenza, è comunicata al nuovo iscritto con lettera del Presidente. Dal momento dell'ammissione il nuovo socio accetta e si impegna ad osservare le disposizioni dello Statuto fondamentale della Giovane Montagna e del presente Statuto. Egli acquisisce contemporaneamente il diritto a frequentare la sede ed a partecipare a tutte le manifestazioni sociali (gite organizzate, accantonamenti, ecc.) escluse, però le attività tecnicamente impegnative alle quali saranno ammessi solamente i soci adeguatamente preparati.  
Tutti i soci, tranne gli aggregati, riceveranno inoltre la Rivista e il Notiziario. Tutti i soci, se maggiorenni, hanno diritto di partecipare alle Assemblee con diritto di voto.
- Art.: 6 -** L'ammissione, di durata illimitata, ma vincolata all'iscrizione per almeno due anni, ha luogo in qualsiasi momento dell'anno ed è valida dal principio del medesimo. fa eccezione il caso in cui il richiedente, presentando la domanda nell'ultimo trimestre, dichiara di volersi iscrivere per l'anno successivo.  
E' espressamente esclusa la temporaneità dell'adesione.
- Art.: 7 -** I Soci ordinari o aggregati devono corrispondere alla Sezione la quota associativa annuale approvata dall'Assemblea, effettuando il versamento entro il primo trimestre dell'anno.  
La quota associativa annuale è intrasmissibile e non rivalutabile.  
Secondo quanto annualmente stabilito dal Consiglio di Presidenza una parte della quota associativa andrà versata all'Ufficio di Presidenza Centrale dell'Associazione Giovane Montagna.
- Art.: 8 -** I soci esclusi per mancato pagamento della quota saranno riammessi il giorno in cui soddisferanno il loro obbligo. Per ottenere la riammissione, con il mantenimento dell'anzianità pregressa, dovranno pagare anche le quote degli anni trascorsi cui si riferisce la morosità.
- Art.: 9 -** Le dimissioni da socio devono essere comunicate al Consiglio di Presidenza entro il 31 dicembre tramite comunicazione scritta ed hanno effetto con la fine dell'anno sociale in corso.  
Il socio che cambia domicilio deve comunicarlo tempestivamente alla Segreteria Sezionale.
- Art.: 10 -** L'elenco generale dei soci viene conservato ed aggiornato dal Presidente, che informa periodicamente il Consiglio Centrale delle variazioni avvenute.
- Art.: 11 -** Il socio che non osservi lo Statuto Fondamentale e lo Statuto Sezionale o che comunque pregiudichi la reputazione e gli interessi della Sezione sarà ammonito dal Presidente.  
In casi gravi o in caso di recidiva, il Presidente, sentito il parere del Consiglio di Presidenza, invita il Socio a presentare le proprie dimissioni e qualora il medesimo non aderisca all'invito fattogli verrà dichiarato escluso, previo parere favorevole dell'Ufficio di Presidenza Centrale.

### III - ORGANI DELLA SEZIONE

- Art.: 12** - Gli organi della Sezione sono: -  
l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio di Presidenza
  - il Presidente
  - il Vice Presidente
  - l'Economo
  - il Collegio dei Revisori dei Conti

### IV - ASSEMBLEA DEI SOCI

- Art.: 13** - L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione e, compatibilmente con quanto stabilito dallo Statuto Fondamentale, è competente a deliberare su ogni questione che interessi la Sezione, fatta eccezione per quanto è esclusiva competenza del Consiglio di Presidenza. Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.
- Art.: 14** - L'Assemblea ordinaria si riunisce annualmente entro il mese di novembre per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta ciò sia ritenuto necessario dal Consiglio di Presidenza o ne venga fatta richiesta scritta alla Presidenza da almeno un decimo dei soci in regola con il tesseramento. In quest'ultimo caso il Consiglio di Presidenza dovrà provvedere alla convocazione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.  
L'Assemblea Straordinaria si riunisce ogni qualvolta il Consiglio di Presidenza lo ritiene opportuno o su richiesta scritta di almeno un decimo dei soci in regola con il tesseramento.  
L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di Presidenza con avviso affisso nella sede sociale e inviato per lettera almeno dieci giorni prima della riunione, con l'indicazione della data, ora e luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione e dell'ordine del giorno dei lavori ai soci ordinari, onorari e benemeriti, che dovranno a loro volta darne comunicazione anche ai propri aggregati.
- Art.: 15** - L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti la metà più uno dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.  
L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con le maggioranze di cui ai successivi articoli 36, 37 e 38.
- Art.: 16** - L'Assemblea è presieduta dal Presidente di Sezione o in sua assenza dal Vice Presidente o in mancanza anche di quest'ultimo da un socio nominato dai presenti; il presidente dell'Assemblea nomina un segretario.
- Art.: 17** - L'Assemblea Ordinaria delibera:
- sulla relazione sull'attività svolta e sul bilancio economico relativi all'anno decorso;
  - sul bilancio di previsione e sul programma di attività per il nuovo anno sociale;

- sulle quote associative;
- sull'elezione del Consiglio di Presidenza e sulla nomina dei Revisori dei Conti.

I Soci che intendono proporre argomenti da discutere in Assemblea dovranno comunicarli al Consiglio di Presidenza per iscritto ed in tempo utile per l'inserimento nell'Ordine del Giorno della prima Assemblea, in caso di ritardo detti argomenti verranno inseriti nell'Ordine del Giorno dell'Assemblea successiva.

**Art.: 18** - L'Assemblea Straordinaria delibera:

- sulle questioni relative al patrimonio della Sezione; - sulle modifiche allo Statuto della Sezione; - sullo scioglimento della Sezione.

**Art.: 19** - Le deliberazioni vengono prese di norma per alzata di mano, a meno che l'Assemblea decida di votare a scrutinio segreto. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei presenti. L'Assemblea Straordinaria delibera con le maggioranze di cui ai successivi articoli 36, 37 e 38. In Assemblea hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni iscritti da almeno tre mesi.

Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano anche i Soci assenti o dissenzienti.

Copia di tutte le delibere dell'Assemblea sono depositate presso la sede sociale a disposizione degli associati, i quali hanno facoltà di chiederne copie.

**Art.: 20** - A cura del segretario dell'Assemblea deve essere redatto un verbale contenente i termini del bilancio approvato e delle deliberazioni assunte, completato da un sommario resoconto dei lavori.

Il verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'Assemblea sarà esposto in sede per 30 giorni e conservato nell'apposito libro dei verbali, che, su richiesta scritta, potrà essere consultato dai Soci.

**Art.: 21** - Ogni due anni, in concomitanza con l'Assemblea Ordinaria, i Soci maggiorenni ed iscritti da almeno tre mesi, sono chiamati ad eleggere fra i soci, con votazione a scrutinio segreto, i Consiglieri Sezionali e i Delegati al Consiglio Centrale.

A tal fine l'Assemblea, su proposta del presidente, nominerà i componenti del seggio elettorale composto da un presidente e da cinque scrutatori.

Sono eleggibili tutti i Soci maggiorenni in regola con la quota sociale.

Il presidente del seggio elettorale redigerà apposito verbale da conservare nel libro dei verbali e da trasmettere in copia al più anziano consigliere eletto che procederà agli adempimenti di cui al successivo articolo 25. Copia del verbale verrà affissa presso la sede sociale per un periodo di trenta giorni.

## **V - CONSIGLIO DI PRESIDENZA SEZIONALE**

**Art.: 22** - Il Consiglio di Presidenza è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Sezione e ha il compito di dare esecuzione

alle deliberazioni dell'Assemblea curando l'esatta osservanza dello Statuto Fondamentale e dello Statuto della Sezione

**Art.: 23** - Il Consiglio di Presidenza deve promuovere e coordinare le attività sezionali provvedendo alla realizzazione e al conseguimento degli scopi sociali.

Sono altresì suoi compiti particolari:

- a) la gestione economica della sezione in conformità con lo Statuto e con le deliberazioni del Consiglio Centrale e delle Assemblee dei Soci;
- b) la gestione delle proprietà immobiliari (Case per Ferie, Rifugi Alpini, Bivacchi, Sede);
- c) l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo che verranno presentati all'Assemblea dei Soci ;
- d) la pubblicazione e la distribuzione del Notiziario;
- e) la pubblicazione dei programmi e degli itinerari delle gite sociali, dei soggiorni estivi ed invernali;
- f) la formazione ed il periodico aggiornamento della biblioteca e della collezione cartografica;
- g) l'organizzazione di conferenze di carattere alpinistico, culturale ed artistico-sociale per divulgare la conoscenza della montagna e della vita alpina;
- h) la manutenzione e la cura di tutti i beni di proprietà sociale.

Il Consiglio inoltre nomina fra tutti i soci maggiorenni il cassiere, i responsabili del Notiziario, dei rapporti con la Rivista , dei rapporti con la Commissione Centrale di Alpinismo e Scialpinismo e i componenti della Commissione Gite, della Commissione Bivacchi e rifugi, della Commissione Natale Reviglio .Essi durano in carica per la durata del Consiglio di Presidenza e possono essere rinominati. I responsabili, se non fanno parte del Consiglio, possono partecipare alle riunioni del Consiglio stesso senza diritto di voto.

**Art.: 24** - Il Consiglio di Presidenza è composto da un consigliere ogni venti soci con un massimo di 14 consiglieri effettivi. I consiglieri durano in carica due anni e sono rieleggibili.

**Art.: 25** - Entro quindici giorni dalle elezioni il nuovo Consiglio di Presidenza viene convocato in prima riunione dal presidente del seggio elettorale e, sotto la presidenza pro tempore del Consigliere più anziano in età presente, procede alla elezione al suo interno del Presidente, del Vice Presidente e dell' Economo.

Il Consiglio di Presidenza ha facoltà di farsi coadiuvare da speciali Commissioni di Soci, o da singoli soci per lo studio di programmi o per particolari iniziative, valendosi, se necessario, anche dell'opera di persone estranee alla Sezione.

**Art.: 26** - In caso di morte o dimissioni di un Consigliere sarà chiamato a sostituirlo il primo non eletto alle ultime elezioni ed il suo mandato scadrà in coincidenza con quello originariamente previsto per il Consigliere sostituito. Negli ultimi sei mesi del mandato biennale è data facoltà ai Consiglieri di Presidenza di non procedere a sostituzioni.

**Art.: 27** - Il Consiglio di Presidenza si riunisce di norma ogni due mesi e viene convocato, per scritto, dal Presidente con preavviso di una settimana.

E' validamente costituito qualora siano presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti per alzata di mano salvo richiesta di scrutinio segreto. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale, da conservarsi presso la sede sociale.

Il Consigliere che per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, non partecipa alle riunioni del Consiglio sarà ritenuto dimissionario.

## **VI - PRESIDENTE E ALTRE CARICHE**

**Art. 28** - Il Presidente della Sezione è il rappresentante ufficiale e legale della Sezione nei rapporti con terzi e presso il Consiglio Centrale. Deve tutelare i diritti dei Soci, convocare e presiedere il Consiglio di Presidenza, assicurare con i Consiglieri l'osservanza dello Statuto Fondamentale e dello Statuto della Sezione, provvedere alla esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei Soci e curare ogni attività della sezione. Provvede a presentare proposte al Consiglio Centrale per eventuali iniziative di carattere generale che esorbitano dalla attività della Sezione o che comunque possono interessarne altre, secondo quanto previsto dall'articolo 15 dello "Statuto Fondamentale".

In caso di impedimento o assenza del Presidente subentrerà, con pari poteri e responsabilità, il Vicepresidente della Sezione.

Il fatto stesso che il Vice Presidente agisca in nome e per conto del Presidente attesta di per se l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità in merito.

**Art. 29** - L'Economo amministra i fondi sezionali e alla fine dell'esercizio annuale, che inizia il giorno 1 ottobre di ogni anno e termina il giorno 30 settembre dell'anno successivo, redige e presenta al Consiglio di Presidenza, che provvede a presentarlo all'Assemblea dei Soci, la relazione economica ed i bilanci consuntivo e preventivo. Per tale attività ha facoltà di richiedere l'assistenza di un professionista previo consenso del Presidente.

Si avvale costantemente della collaborazione del cassiere al quale è affidata la gestione delle spese correnti.

**Art. 30** - Il Collegio dei Revisori dei Conti viene nominato ogni due anni in concomitanza con le elezioni del Consiglio di Presidenza. E' composto da tre soci maggiorenni ed estranei al Consiglio di Presidenza, i quali eleggono al loro interno il proprio Presidente.

Il Collegio ha il compito del controllo amministrativo dell'attività della Sezione. Il bilancio consuntivo, presentato in Assemblea, deve sempre essere corredato da una relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

- Art. 31 -** La Commissione Gite, composta da almeno tre persone nominate dal Consiglio di Presidenza, nomina al suo interno i coordinatori di gita e il coordinatore dell'attività alpinistica, che ha il compito di tenere i rapporti con la Commissione Centrale di Alpinismo e Scialpinismo. La Commissione elabora i programmi, compilando all'inizio di ogni anno sociale il calendario annuale delle gite e delle manifestazioni seguendone poi la loro realizzazione.
- Art. 32 -** Il coordinatore di gita ha il compito della preparazione e della conduzione della gita stessa, provvedendo alla raccolta delle iscrizioni ed alla soluzione di tutti i problemi logistici. Il coordinatore di gita può avvalersi di collaboratori da lui scelti sia per l'organizzazione che per la conduzione della gita. Egli valuta l'idoneità di ciascun iscritto alla partecipazione alla gita stessa.
- Art. 33 -** I Delegati al Consiglio Centrale sono eletti dall'Assemblea che ne stabilisce il numero, partecipano alle Assemblee Nazionali in rappresentanza dei soci della Sezione, possono collaborare con il Consiglio di Presidenza e possono partecipare alle riunioni del Consiglio stesso con voto consultivo.

## **VII - PATRIMONIO SOCIALE**

- Art. 34 -** La Sezione amministra, a mezzo del Consiglio di Presidenza, il suo patrimonio immobiliare e mobiliare sia in via ordinaria che straordinaria. Il patrimonio mobiliare della sezione è costituito dalle entrate derivanti dalle quote associative e da eventuali contributi, quali: erogazioni da parte di Enti Pubblici e Privati, lasciti, donazioni, eredità.  
Per le modifiche di destinazione, l'imposizione di vincoli, servitù o ipoteche sui beni sociali immobiliari e per la richiesta di fidi o finanziamenti bancari occorre il voto favorevole dell'Assemblea dei soci.  
Salvo espressa disposizione di legge, è tassativamente esclusa la distribuzione di utili sotto qualunque forma, anche indiretta, ai soci o a qualsiasi altra persona fisica o giuridica. Sono da considerare come utili anche eventuali avanzi di gestione, riserve o fondi sociali.
- Art. 35 -** L'uso di tutti i beni sociali spetta esclusivamente ed indistintamente a tutti i soci, salvo diversa espressa e motivata deliberazione del Consiglio di Presidenza.  
I soci sono responsabili dei beni sociali usati in caso di smarrimento o deterioramento.
- Art. 36 -** L'alienazione di beni immobili di proprietà sociale deve essere deliberata da una Assemblea dei soci, con l'intervento in proprio o per delega (sono consentite al massimo due deleghe per ogni socio presente) di almeno il cinquanta per cento più uno dei soci in regola con l'annualità in corso. La delibera sarà valida con il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti e rappresentati.

## **VIII - SCIoglimento DELLA SEZIONE - MODIFICHE ALLO STATUTO**

**Art. 37 -** La Sezione può essere sciolta dall'Assemblea Straordinaria dei soci riunita e deliberante con le maggioranze indicate nel precedente articolo 36.

Nel caso di scioglimento della sezione le sue attività, le passività ed i beni patrimoniali saranno trasferite all'Ufficio di Presidenza Centrale che le amministrerà per tre anni con l'obbligo di restituirle alla Sezione nel caso di sua ricostituzione.

Trascorso detto periodo tali beni verranno acquisiti definitivamente dall'Ufficio di Presidenza Centrale che ne potrà disporre a suo insindacabile giudizio considerando eventualmente le indicazioni pervenute dalla Sezione sciolta e fatte salve tutte le disposizioni di legge in materia.

**Art. 38 -** Le modifiche al presente statuto possono essere apportate alle seguenti condizioni:

- a) la proposta deve provenire dal Consiglio di Presidenza o, se presentata da un numero di soci che rappresenti almeno un quinto degli iscritti alla Sezione, deve essere approvata dal Consiglio stesso;
- b) la convocazione dell'Assemblea Straordinaria per la quale occorre la presenza in proprio o per delega di almeno un terzo dei soci in regola con l'annualità in corso che delibererà a maggioranza di due terzi dei soci presenti e rappresentati;
- c) l'approvazione definitiva dell'Ufficio di Presidenza Centrale.

## **IX - RESPONSABILITA'**

**Art. 39 -** Per il trasferimento della sede della Sezione all'interno della Regione Piemonte occorrerà delibera favorevole dell'Assemblea dei soci costituita e deliberante con le maggioranze di cui al precedente articolo 36 su proposta del Consiglio di Presidenza.

**Art. 40 -** L'Associazione, i consiglieri ed i responsabili delle attività sezionali, non sono responsabili dei danni alle cose ed alle persone, sia singole che in gruppo, che potranno verificarsi durante lo svolgimento di qualsiasi manifestazione sociale.

Pertanto, all'atto dell'iscrizione della Giovane Montagna ciascun socio assume la piena ed assoluta responsabilità delle proprie azioni e del proprio comportamento sollevando l'associazione ed i suoi dirigenti da ogni responsabilità in merito.

## **X - RENDICONTI**

**Art. 41 -** Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio di Presidenza procederà alla formazione del rendiconto annuale economico e finanziario preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. I rendiconti approvati dall'Assemblea vengono depositati presso la sede sociale, gli associati hanno facoltà di consultarli e di chiederne copia. In caso di particolari esigenze l'assemblea ordinaria per l'approvazione dei rendiconti potrà essere convocata nel più ampio termine di sei mesi.

**Art. 42 -** Copia del presente Statuto e dello Statuto Fondamentale dovranno essere consegnate alle persone che presentano la domanda di ammissione affinché siano informate dei diritti e degli impegni che assumono con la Giovane Montagna diventandone soci.

**VISTO NE VARIETUR**

**Torino, lì 30 novembre 2000**

(ALL'ORIGINALE FIRMATO:)

ZENZOCCHI CESARE

GRAZIA PREVETE NOTAIO